

caso, la Corte di Cassazione, dinanzi alla quale era stata impugnata la decisione del tribunale di sorveglianza, doveva rigettare il ricorso perché, essendosi nel frattempo interamente concluso il periodo di applicazione del provvedimento ministeriale, mancava ormai qualunque interesse alla causa;

inoltre, la Corte europea dei diritti dell'uomo ha ritenuto che il regime penitenziario E.I.V. (a Elevato Indice di Vigilanza), previsto dalla circolare D.A.P. numero 3479/5929 del 9 luglio 1998 e adottato sulla base di scelte discrezionali dell'autorità penitenziaria, violi il citato articolo 6, paragrafo 1 della Convenzione citata, in quanto tuttora non sono previsti meccanismi di controllo giurisdizionale nei confronti di tali provvedimenti —:

se non si ritenga opportuno intervenire con urgenza, e, nel caso, con quali iniziative, anche di carattere normativo, in conseguenza della citata decisione della Corte europea dei diritti dell'uomo.

(4-13175)

\* \* \*

## INFRASTRUTTURE E TRASPORTI

*Interrogazione a risposta orale:*

MAZZOCCHI. — *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.* — Per sapere — premesso che:

in base all'articolo 179 del codice della strada nei casi previsti dal regolamento CEE n. 3821/85 e successive modificazioni, i veicoli devono circolare provvisti di cronotachigrafo, con le caratteristiche e le modalità d'impiego stabilite nel Regolamento stesso;

per cronotachigrafo si intende una particolare apparecchiatura finalizzata a consentire il controllo del rispetto della Normativa Sociale in materia di Autotrasporto. In questa normativa sono indicati i tempi di guida e i tempi di riposo che

vanno osservati da parte di tutti i conducenti e degli altri membri dell'equipaggio adibiti ai trasporti professionali;

in base all'articolo 179 comma II, chiunque circola con un autoveicolo non munito di cronotachigrafo ovvero circola con un autoveicolo munito di un cronotachigrafo avente caratteristiche non rispondenti a quelle fissate dal Regolamento o non funzionante è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 687,75 a euro 2754,15, e la decurtazione di 10 punti dalla patente;

in base all'articolo 179 comma III, qualora il cronotachigrafo risulti manomesso o non funzionante, il titolare della licenza o dell'autorizzazione al trasporto di cose o di persone è soggetto all'ulteriore sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 687,75 a euro 2754,15;

alle violazioni di cui al comma II consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da quindici giorni a tre mesi. Nel caso in cui la violazione riguardi la manomissione dei sigilli, alla sanzione amministrativa pecuniaria consegue la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente;

è pressoché impossibile per il conducente dell'autoveicolo rendersi conto, nel corso del viaggio, di eventuali avarie al cronotachigrafo. Significherebbe effettuare continui riscontri tra i chilometri percorsi e quelli segnati dall'apparecchio elettronico. Di conseguenza i guasti sono riscontrabili solo alla fine del percorso;

considerata la difficoltà di verifiche continue, il conducente potrebbe risultare in difetto ex articolo 179, senza neanche rendersene conto;

la sospensione o la revoca della patente appaiono, all'interrogante, misure eccessive, sembrerebbe più adatta una misura sanzionatoria precauzionale e solo

successivamente ad accurati accertamenti procedere alla sospensione —:

come giudichi il Governo la sopra descritta vicenda e quali iniziative di natura normativa intenda adottare al fine di ridimensionare il disagio che deriva ai conducenti in questione. (3-04260)

*Interrogazioni a risposta in Commissione:*

BRIGUGLIO e PEZZELLA. — *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.* — Per sapere — premesso che:

è noto che la vetustà di quasi tutti i mezzi impedisce ormai qualunque collegamento efficiente con le isole Eolie;

secondo l'interrogante, è necessario e urgente che il primo aliscafo in fase di ultimazione della Siremar sia destinato al servizio marittimo delle Isole Eolie tenuto conto del rilevante movimento passeggeri di mediamente 150 viaggiatori al giorno rispetto ad altre tratte dove il movimento passeggeri è molto meno intenso —:

se il Ministro interrogato sia a conoscenza della situazione descritta in premessa e, in caso affermativo, quali iniziative intenda adottare in merito. (5-04050)

BRIGUGLIO e PEZZELLA. — *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.* — Per sapere — premesso che:

il servizio di collegamento giornaliero tra le Eolie viene attualmente assicurato in modo precario attraverso un pullman di una società privata di autolinee, ed esclusivamente per il periodo estivo —:

se sia a conoscenza di quanto sopra;

se, d'intesa con la Regione Siciliana, non ritenga urgente che si istituisca al più presto un collegamento stabile giornaliero via autostrada tra le Eolie (via Milazzo e l'aeroporto di Catania) analogamente a quanto avviene con Taormina. (5-04051)

\* \* \*

## INNOVAZIONE E TECNOLOGIE

*Interrogazione a risposta scritta:*

SGOBIO. — *Al Ministro per l'innovazione e le tecnologie, al Ministro del lavoro e delle politiche sociali, al Ministro per la funzione pubblica.* — Per sapere — premesso che:

il 28 gennaio 2005, il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per l'innovazione e le tecnologie, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, ha approvato in via definitiva un provvedimento che intende disciplinare le modalità di utilizzo della Posta elettronica certificata (PEC) non solo nei rapporti con la Pubblica amministrazione, ma anche tra privati cittadini;

da questo momento in poi, a seguito dell'approvazione del suddetto provvedimento, nella catena di trasmissione, potranno scambiarsi le *e-mail* certificate sia i privati, sia le Pubbliche amministrazioni;

all'articolo 14 dello schema di decreto approvato dal Consiglio dei Ministri il 28 gennaio 2005, risulta che saranno i gestori del servizio, iscritti in apposito elenco tenuto dal CNIPA (che verificherà i requisiti soggettivi ed oggettivi inerenti ad esempio alla capacità ed esperienza tecnico-organizzativa, alla dimestichezza con procedure e metodi per la gestione della sicurezza, alla certificazione ISO9000 del processo), a fare da garanti dell'avvenuta consegna;

al comma 3 dell'articolo 14 si prevede che per iscriversi all'elenco dovranno possedere un « capitale sociale minimo non inferiore a un milione di euro » e presentare una polizza assicurativa contro i rischi derivanti dall'attività di gestore;

secondo alcune prime stime, peraltro pubblicate su vari organi di stampa, con la firma via *e-mail* certificata, che di fatto sostituisce le vecchie raccomandate cartacee, almeno 20.000 persone rischiano di perdere il posto di lavoro, tenuto conto del